

N. 02098/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01519/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2015, proposto da:

ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI, rappresentato e difeso dagli avv. Pierantonio Pissoni e Claudia Ricci, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

contro

COMUNE DI SARNICO, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della deliberazione consiliare n. 3 del 20 aprile 2015, con la quale è stato approvato il regolamento per l'uso dei parchi pubblici comunali, nella parte in cui viene vietato l'accesso con i cani ai parchi Lido Nettuno, Plan de Cuques e Parco Moscatello;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2015 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato a un sommario esame:

1. Il Comune di Sarnico, con deliberazione consiliare n. 3 del 20 aprile 2015, ha approvato il regolamento per l'uso dei 12 parchi pubblici comunali, che hanno una superficie complessiva pari a 89.600 mq.

2. L'ENPA impugna il regolamento nella parte in cui viene vietato l'accesso con i cani ai parchi Lido Nettuno (22.000 mq), Plan de Cuques (2.600 mq) e Parco Moscatello (1.500 mq).

3. Sul potere dell'amministrazione comunale di interdire l'ingresso dei cani nelle aree verdi pubbliche questo TAR si è già pronunciato nei confronti del Comune di Sarnico, sia in sede cautelare (v. ordinanza n. 902 del 13 novembre 2014) sia nel merito (v. sentenza n. 1213 del 23 settembre 2015).

4. Riprendendo in parte quanto già esposto in tali pronunce, si possono formulare le seguenti osservazioni:

- (a) in generale, le aree verdi pubbliche devono essere aperte a tutte le forme di uso collettivo consentite dalla naturale destinazione dei luoghi, compreso l'accesso in compagnia degli animali d'affezione, e nello specifico dei cani;
- (b) l'amministrazione può introdurre regole maggiormente restrittive qualora la presenza dei cani, nonostante l'obbligo del guinzaglio, renda più difficile ad altri soggetti l'utilizzazione in sicurezza delle aree verdi pubbliche. Questo si verifica, in particolare, quando sia necessario proteggere la salute dei bambini da rischi di natura igienico-sanitaria;
- (c) di conseguenza, è possibile individuare all'interno dei parchi di grandi e medie dimensioni alcune zone dedicate, da riservare a soggetti particolari, dove è vietato l'ingresso dei cani. Questa limitazione deve però essere compensata dalla previsione di apposite aree di sgambamento facilmente raggiungibili, in quanto tra i principi che vincolano la pianificazione urbanistica è individuabile anche l'obbligo di utilizzare gli spazi pubblici per assicurare il benessere degli animali d'affezione;
- (d) se le aree verdi pubbliche sono di piccole dimensioni, rientra nella discrezionalità dell'amministrazione escludere l'ingresso dei cani, qualora le caratteristiche dei luoghi non consentano di tenere adeguatamente separate le diverse tipologie di utenti;
- (e) applicando questi criteri, risulta sproporzionata l'esclusione assoluta dei cani dal Lido Nettuno, che è il parco più esteso (pari a circa il 24% di tutte le aree verdi pubbliche) e quello meglio controllabile, anche per il fatto che l'ingresso è a pagamento (salvo residenti e minori di anni 12). Il sacrificio imposto ai proprietari e ai detentori di cani (ossia il divieto di utilizzare con i loro animali d'affezione un'area verde particolarmente prestigiosa, per la vicinanza al lago, bene attrezzata e servita dalla viabilità provinciale) è eccessivo, in quanto è possibile creare una zonizzazione interna al parco che soddisfi le esigenze di tutte le tipologie di utenti. In ogni caso, il suddetto sacrificio non appare compensato dall'abbondanza di parchi dove è consentito l'ingresso ai cani, in quanto si tratta di aree verdi di minore pregio e non attrezzate in modo comparabile;
- (f) parimenti, non sembra essere stato adeguatamente individuato un bilanciamento tra le diverse esigenze a proposito del parco Plan de Cuques, tenuto conto, da un lato, della posizione periferica dello stesso (che ne fa il punto di riferimento per quanti abitano in questa porzione del territorio comunale), e dall'altro della possibilità di individuare una zona mista non esclusivamente dedicata ai bambini;
- (g) appare invece corretta l'esclusione dei cani dal Parco Moscatello, in quanto le ridotte dimensioni impongono una specializzazione nell'utilizzo, e rientra nella discrezionalità dell'amministrazione la scelta di privilegiare lo spazio-giochi per i bambini rispetto ad altre soluzioni;
- (h) qualora i proprietari e i detentori dei cani dimostrassero scarso senso civico creando problemi al resto degli utenti, specie per quanto riguarda la mancata raccolta delle deiezioni animali, il Comune potrebbe comunque intervenire mediante il potere di ordinanza. I presupposti e i limiti di tale potere sono già stati descritti da questo TAR nelle pronunce sopra indicate. In particolare, è necessario il rispetto del principio di proporzionalità. L'amministrazione può dunque interdire temporaneamente l'ingresso dei cani nei luoghi dove si sono verificati i maggiori inconvenienti, valutando poi i risultati alla successiva ripresa del libero accesso.

5. Sussistono pertanto le condizioni per concedere una misura sospensiva del divieto di ingresso dei cani nei parchi Lido Nettuno e Plan de Cuques, ferma restando la possibilità per il Comune di individuare all'interno di tali parchi delle aree riservate a particolari categorie di soggetti, secondo quanto sopra specificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

- (a) accoglie parzialmente la domanda cautelare, come precisato in motivazione;
- (b) fissa la trattazione del merito alla seconda udienza pubblica di gennaio 2017;
- (c) compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Mara Bertagnoli,	Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

CASSAZIONE.net